

LINEE GUIDA SUGLI INDIRIZZI E SULLE REGOLE IN MATERIA DI APPALTO DI SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.

In attuazione degli obiettivi di garantire, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi ad alta intensità di manodopera, un livello ottimale di efficienza e qualità degli stessi, non disgiunto da un corretto confronto concorrenziale in conformità alla disciplina normativa comunitaria, nazionale e regionale di volta in volta applicabile, nonché di salvaguardare il rispetto delle condizioni di piena e sostanziale legalità, nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti per i servizi ad alta intensità di manodopera, si è ritenuto di individuare le linee guida di riferimento per la predisposizione degli atti relativi alle specificità dell'oggetto dell'appalto.

1. RICORSO AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- Nello svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera è opportuno che venga adottato, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- A tale riguardo, l'analisi per l'individuazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* dovrà essere effettuata tenendo conto almeno dei sottoelencati elementi:
 - a) un'analisi approfondita dell'esigenza dell'Ente;
 - b) una risposta consona ai bisogni degli utenti;
 - c) un aumento di qualità nei servizi offerti e di sicurezza del personale impiegato;
 - d) maggiori garanzie in termini di condizioni di lavoro, di formazione e di puntuale applicazione degli istituti contrattuali (CCNL e contratti integrativi – di cui al successivo punto 2).

2. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO, DEI LIVELLI SALARIALI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DELLE CLAUSOLE SOCIALI.

Nella stesura degli atti di gara si dovranno:

- a) evidenziare il rispetto dei principi desumibili dall'art.44, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, conv. con legge 22 dicembre 2011, n.214, che, di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art.86, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e in particolare -per quanto concerne il costo del lavoro e il costo della sicurezza- devono risultare congrui con riferimento all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni che costituiscono oggetto di affidamento.
- b) Evidenziare il rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08e s.m.i con particolare riguardo a quanto previsto dal comma 1, lett. a) relativamente alla verifica da parte del Committente dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa a cui è affidato l'appalto, ivi compresi gli adempimenti relativi alla regolarità assicurativa e contributiva del personale e alla dotazione di mezzi ed attrezzature idonee all'esecuzione delle attività previste dall'appalto.
- c) Richiedere ai concorrenti la specificazione del Contratto applicato, del numero,del livello e del tempo d'impegno del personale impiegato.
- d) Evidenziare l'obbligo di informazione reciproca fra Committente e Appaltatore, di cooperazione e coordinamento per prevenire i rischi, e quello di redazione del Documento

Unico di Valutazione dei Rischi, secondo la ripartizione di competenze prevista dall'art. 26 compresi i casi in cui il Datore di lavoro non coincide con il Committente di cui all'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs 81/08.

Previamente alla aggiudicazione :

- a) verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto ai livelli salariali periodicamente determinati sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici, nonché in ottemperanza alle clausole sociali. I valori sono quelli derivanti dalla integrale applicazione delle Tabelle del Costo del Lavoro emanate annualmente dal Ministero del Lavoro e predisposte ai sensi del predetto art.86, comma 3 bis, e riferite al costo totale del lavoro comprensivo del monte ore annuo di ore lavorate e non lavorate ivi stabilito (ferie, festività, festività soppresse, riduzione orario contrattuale, assemblee/permessi, diritto allo studio, malattia/infermità/maternità, formazione, permessi).

Per quanto non previsto ai commi precedenti, la procedura di affidamento del contratto avviene a cura della Stazione Appaltante secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.

3. INTERVENTI SOSTITUTIVI DELLE STAZIONI APPALTANTI IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA O CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DEI SERVIZI

Le stazioni appaltanti assumono ad adiuvandum ogni possibile iniziativa volta al recupero di eventuali crediti retributivi e contributivi vantati dai prestatori di lavoro nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei limiti del quantum dovuto all'aggiudicatario per il servizio reso e così come previsto dal codice dei contratti e dal relativo regolamento di esecuzione.

4. CLAUSOLA FINALE

nei documenti di gara dovranno inoltre essere inserite le seguenti clausole :

- a) L'appaltatore si impegna ad applicare per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, ai sensi della L.142 del 3/4/2001, le condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal CCNL di riferimento. (In altre parole, si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza alcuna distinzione, il pagamento delle ferie godute, le indennità di malattia, i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL. L'appaltatore garantisce inoltre i diritti sindacali dei dipendenti e dei collaboratori ai sensi e con le modalità previste dai contratti di riferimento).
- b) La stazione appaltante procederà alla verifica dell'effettivo rispetto dei CCNL, così come sopra determinati, sanzionando le violazioni eventualmente rilevate.
- c) L'appaltatore si impegna ad instaurare –in particolare nei settori di servizi alle persone – rapporti di lavoro subordinato nei confronti delle figure incaricate delle funzioni erogative del servizio in gara. Per le suddette figure professionali, l'appaltatore può ricorrere a rapporti di collaborazione riconducibili alle previsioni del D. Lgs. n. 81/2015, purché tali rapporti siano compatibili con il servizio oggetto dell'appalto e conformi alla vigente normativa. In ogni caso, il ricorso a figure contrattuali "atipiche" e/o di cui al D.Lgs. 81/2015 è da intendersi limitato a situazioni particolari.

- d) L'appaltatore dovrà assicurare- in particolare nei settori di servizi alle persone- la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. In particolare la ditta dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali turnover del personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro preventivamente documentate. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria
 - e) Il mancato rispetto delle disposizioni a),b),c) e d) costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e potrà dare luogo alla risoluzione del contratto
 - f) L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell'appalto si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente dallo stesso individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa”.
5. Eventuali deroghe al criterio della scelta del contraente attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – previsto dall'art. 1 delle presenti Linee Guida - con l'adozione del criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art.81, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, dovranno essere adeguatamente motivato dalla stazione appaltante.
6. Analogamente, ove a motivo del limitato valore dell'affidamento di servizi e forniture,dovesse rendersi più consono alla speditezza della procedura far ricorso ad affidamento diretto, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante.